

Regolamento Viaggi e visite d'istruzione

Premessa

La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive una precisa valenza formativa.

I viaggi d'istruzione sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.

Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale; è dunque assolutamente necessario che il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti.

Art. 1 - Definizione delle iniziative

Tutte le tipologie sono contenute nella normativa di riferimento; nel presente Regolamento si conviene che esse vengano così sinteticamente indicate:

Viaggi d'istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti: naturalistico-ambientale, economico, artistico, culturale. Per i viaggi all'estero obiettivo principale è allargare gli orizzonti culturali dei ragazzi, anche attraverso l'esperienza diretta in un paese diverso dal loro. Vengono, inoltre, definiti tali i viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro, gli scambi di classe all'estero e gli stage linguistici.

Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede.

Visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa anche oltre il normale orario delle lezioni e si prefiggono gli obiettivi di cui sopra.

Non comportano alcun pernottamento fuori sede

Viaggi connessi con attività sportive: vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive tipizzate sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, verdi o blu, i campi scuola. Possono comportare uno o più pernottamenti.

Art. 2 - Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nei 2/3 degli studenti frequentanti la classe.

Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti anche a classi diverse e in piccoli gruppi, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche, concorsi, competizioni, fiere, presentazione di progetti, manifestazioni culturali.

Gli studenti possono partecipare alle attività solo se in regola con il versamento annuale del contributo volontario servizi aggiuntivi.

Art. 3 - Durata e periodo di effettuazione

1. La durata dei viaggi di istruzione, deliberata dal collegio dei docenti, è di norma così fissata:

Classi PRIME: 1 giorno o massimo 2 giorni in Italia (1pernotto)

Classi SECONDE: fino a 3 giorni in Italia (2 pernotti)

Classi TERZE: fino a 4 giorni in Italia (3 pernotti)

Classi QUARTE: fino a 5 giorni in Italia (4 pernotti)

Classi QUINTE fino a 5 giorni in Italia o all'estero (fino a 5 pernotti)

Tutte le classi possono optare per la "settimana bianca" o "la settimana verde" con durata fino a 5 giorni; gli scambi di classe all'estero e gli stage linguistici, vista la specifica finalità degli stessi, possono avere una durata fino a 15 giorni.

I viaggi di istruzione e le visite guidate possono essere effettuati in qualunque periodo dell'anno.

Art. 4 - Docenti accompagnatori

1. Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal DS fra i docenti disponibili ad accompagnare appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe.

2. Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due. In presenza di studenti diversamente abili il numero dei docenti sarà incrementato di un'unità fino ad un massimo di tre studenti diversamente abili.

3. Durante ogni viaggio è prevista la presenza di un docente con funzione di referente e responsabile dell'organizzazione.
4. Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da escludere che uno stesso docente partecipi a più viaggi di istruzione nel corso dell'anno.
5. Per particolari motivazioni, vagliate dal D.S., può essere consentita la partecipazione ai viaggi d'istruzione e visite guidate del personale ATA, purché sia in ogni caso garantito il servizio regolare all'interno della scuola, non vi siano oneri di alcun genere per la scuola e non vengano affidati a detto personale compiti primari di vigilanza sugli allievi.
6. Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione di genitori degli allievi o di un loro delegato, purché non vi siano oneri per la scuola e non vengano loro affidati compiti di vigilanza generale degli allievi. Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma.
7. Il DS può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio d'istruzione, accertate spiccate competenze specifiche. 7. I docenti accompagnatori redigono il programma dettagliato del viaggio o visita fissato dal CC, concordandolo fra loro secondo la modulistica e nei termini previsti, curano il regolare svolgimento, anche attuando le necessarie modifiche dello stesso e, ove necessario, tengono rapporti telefonici con la famiglia dello studente. Entro 7 giorni dallo svolgimento del viaggio/visita presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del viaggio

Art. 5 - Comportamenti dello studente

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole impartite dagli accompagnatori e le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. E' severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, o sostanze psicotrope e farne uso.

E' d'obbligo:

1. sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
2. in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;
3. non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno sia di notte;
4. durante la visita in luoghi chiusi o aperti il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
5. la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'eventuale mancanza commessa;
6. nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, previa informazione alla famiglia, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio, con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.
7. eventuali danni prodotti dallo studente vanno risarciti dalla famiglia o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
8. la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.

Art. 6 - Procedura di attuazione

Il consiglio di classe predisponde la documentazione relativa a viaggi e visite, in coerenza alle UDA progettate, con indicazione puntuale delle mete, dei percorsi e dei luoghi da visitare.

Per quanto riguarda le visite guidate e i viaggi il Dirigente Scolastico avrà facoltà di concedere la relativa autorizzazione.

L'Ufficio tecnico ha il compito di applicare quanto disposto nel decreto n. 44/2001, concernente le richieste dei preventivi e successiva valutazione dei medesimi.

I preventivi dei viaggi d'istruzione dovranno pervenire all'ufficio tecnico in busta chiusa.

Entro i termini che saranno comunicati, gli studenti e/o genitori raccoglieranno le quote dovute e provvederanno al versamento.

1. **Le quote dovranno essere versate entro il termine comunicato dalla scuola.**
2. **In caso di mancata partecipazione è d'obbligo comunque versare la penale, laddove prevista da contratto d'agenzia.**
3. **Gli alunni dovranno, in ogni caso, versare gli importi sostenuti dall'Istituto per le spese di organizzazione.**
4. **L'eventuale rimborso è quindi da considerarsi al netto degli oneri previsti ai punti 2 e 3.**